

Notaio non responsabile per stipula cessione di credito Iva senza richiesta di rimborso da parte dei cedenti



Norme&Tributi Plus Diritto | 22 gennaio 2026 | di Anna Marino

Il Notaio **non può essere ritenuto responsabile per la stipula di atti di cessione di credito IVA se tali cessioni sono avvenute senza la preventiva richiesta di rimborso da parte dei cedenti, a meno che non gli sia stato conferito un incarico specifico che includa la consulenza tributaria e l'obbligo di informare le parti sugli adempimenti successivi necessari, come la tempestiva richiesta di rimborso del credito IVA da parte dei cedenti, per rendere opponibile il negozio all'amministrazione finanziaria. La validità ed efficacia della cessione tra le parti non è compromessa da questa mancanza, ma la piena opponibilità del credito all'amministrazione finanziaria richiede come requisiti di legge la richiesta di rimborso e la notifica della cessione.** Inoltre, il Notaio **non è obbligato a fornire consulenza tributaria o a garantire il raggiungimento degli obiettivi fiscali del cessionario, salvo appunto nel caso di un incarico specifico che includa tali responsabilità.** La Corte di Cassazione, con ordinanza 1367 del 2026, chiarisce quindi che la **cessione del credito IVA è valida ed efficace tra le parti, anche in assenza della preventiva richiesta di rimborso da parte dei cedenti, purché il credito sia esistente.** Tuttavia, per la piena opponibilità del credito all'amministrazione finanziaria è indispensabile che siano rispettati i requisiti di legge, cioè la **richiesta di rimborso e la notifica della cessione.** Inoltre, il Notaio non è tenuto a fornire consulenza tributaria o a garantire il raggiungimento degli obiettivi fiscali del cessionario, a meno che non vi sia un incarico specifico in tal senso. E in assenza di questo incarico non è responsabile per la mancata richiesta di rimborso da parte dei cedenti.

La vicenda

Un'impresa ha stipulato tre contratti di cessione di crediti IVA con altre società, con l'obiettivo di compensare tali crediti con il proprio debito IVA. Tuttavia, dopo aver notificato gli atti di cessione all'Agenzia delle Entrate e averli inseriti nella dichiarazione IVA, la compensazione è stata respinta per mancanza della richiesta di rimborso da parte dei cedenti. L'impresa ha quindi avviato un'azione legale per risarcimento dei danni contro il Notaio che aveva autenticato gli atti, accusandolo di negligenza professionale per non aver informato le parti della necessità di richiedere il rimborso. Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha riformato la sentenza, rigettando le richieste risarcitorie. La **Corte di Cassazione ha confermato che il notaio non è responsabile, poiché la cessione era valida tra le parti e non vi era prova di un incarico specifico di consulenza tributaria.**

I precedenti legislativi e giurisprudenziali

La decisione fa riferimento a diversi precedenti legislativi e giurisprudenziali per chiarire il principio relativo alla cessione del credito IVA e alla responsabilità del notaio. In particolare, si richiama **l'articolo 5, comma 4-ter, del Decreto-Legge n. 70 /1988**, convertito in legge, che ammette la cedibilità del credito IVA, anche in forma parziale, senza esplicite limitazioni. Tale norma stabilisce che il credito IVA può essere ceduto a terzi, ma per essere opponibile all'amministrazione finanziaria è necessario che il credito sia stato chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale. Inoltre, si richiama **l'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972**, che prevede che il credito IVA possa essere portato in compensazione nella dichiarazione relativa, salvo il diritto di chiederne il rimborso entro tre mesi. Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte richiama la sentenza della Cassazione n. 17466 del 19 giugno 2023, che ribadisce la possibilità di cedere il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, sottolineando che il rimborso del credito è erogato direttamente al cessionario, ma che il credito non può essere utilizzato in compensazione dal cessionario senza la previa richiesta di rimborso. Inoltre, viene citata la risposta a interpello n. 1 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate, che conferma che il credito IVA ceduto può essere opposto all'amministrazione finanziaria solo se è stato chiesto a rimborso e notificato.